



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 167 DEL 10/03/2017

TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA
IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 1° COMPARTO P.E.E.P. - DITTA CIMINO
LUIGI E CANTELMI GIOVANNA ROSA.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO/ABITABILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art.3, commi 75 e seguenti, prevede la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865;

VISTA la legge 23.12.1996, n. 662, che ha modificato ed integrato le norme sopracitate;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.1996 che individuava le aree interessate alla trasformazione di cui alla richiamata normativa;

TENUTO presente che:

- a seguito della predetta deliberazione veniva avanzata agli assegnatari la relativa proposta con avviso in data 26.6.1997 notificato a tutti gli interessati;
- la legge 23.12.1998 n. 448 modificava ed abrogava alcune delle richiamate disposizioni;
- l'art. 31, comma 47, della stessa legge 448/98 ammette la trasformazione del diritto di superficie da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente;

VISTO l'atto di assenso presentato dai sigg.ri Cimino Luigi residente a Cattolica in Via Di Vittorio 21 C.F. - CMNLGU30A12D292P, Cantelmi Giovanna Rosa residente a Cattolica in Via Di Vittorio 21 C.F. - CNTGNN40H64D292E, in qualità di comproprietari di porzione di immobile costruito su area in diritto di superficie nel 1° Comparto PEEP, in data 06.10.2015 prot. n. 34846;

VISTO l'atto a firma del notaio Dott. Mario Bevilacqua in data 25.02.1976 rep. 162111, registrato a Rimini in data 12.07.1976 n. 2454 e trascritto a Rimini in data 23.07.1976 art. 3283, con il quale il Comune di Cattolica cedeva all'Impresa Cecchini Mario il diritto di superficie sull'area interessata, al C.T. foglio 6 particella 1135 di mq. 2.273;

VISTO l'atto a firma del notaio Dott. Mario Bevilacqua in data 23.03.1979 rep. 169137, registrato a Rimini in data 10.04.1979 n. 2687, trascritto a Rimini in data 19.04.1979 art. 2495, con il quale l'Impresa Cecchini Mario cedeva ai sigg.ri Cimino Luigi e Cantelmi Giovanna Rosa, porzione di immobile, edificato su area concessa in diritto di superficie, così distinta:
"Appartamento di civile abitazione posto al piano secondo e locale cantina al piano terra, distinti al Catasto Urbano al foglio 6 particella 1135 sub 12 e 26 rispettivamente";

VISTO che tale proprietà immobiliare corrisponde alla quota di 70,54 millesimi dell'intero complesso immobiliare;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 28.10.2016 “Determinazioni in materia di edilizia residenziale pubblica ai fini della rimozione dei vincoli convenzionali ai sensi dell'art. 31, commi 45,46,48,49 bis e ter di cui alla legge 448/98 - Approvazione schema di convenzione tipo (comma 46), definizione del valore venale aree (comma 48) e dei criteri di calcolo del corrispettivo dovuto (comma 49 bis).”

VISTA la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che determina in Euro 14.965,00 (quanto al comma 48 art. 31 L. 448/98) ed in Euro 748,00 (quanto al comma 49 bis stessa norma) e quindi complessive Euro 15.713,00 (quindicimilasettecentotredici,00) l'importo del conguaglio da versare al Comune dai comproprietari dell'alloggio per la trasformazione del diritto di superficie sull'area in diritto di piena proprietà;

VISTI i commi 45,46,48, 49 bis e ter dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di procedere alla trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie sull'area 1° Comparto P.E.E.P. concessa ai sigg.ri Cimino Luigi e Cantelmi Giovanna Rosa, comproprietari superficiali di porzione di edificio costruito sulla medesima area, distinta a Catasto Terreni del Comune di Cattolica F. 6 mappale 1135 della superficie di mq. 2273, relativamente alla quota di 70,54 millesimi dell'intero edificio, per il corrispettivo di Euro 14.965,00 (quattordicimilanovecentosessantacinque/00), quanto al comma 48 art. 31 L. 448/98 e di Euro 748,00 (settecentoquarantotto/00) quanto al comma 49 bis stessa norma, e quindi complessive Euro 15.713,00 (quindicimilasettecentotredici/00), così come determinato dal competente Ufficio del Settore Urbanistica, da versare presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT Banca Agenzia di Cattolica - Via Bovio 1, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente delibera, da introitare sul cap. 830.000 del bilancio 2016 – codice Siope 4106;

2) - di approvare lo schema di convenzione relativo, Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la sottoscrizione comporterà la risoluzione della convenzione originaria stipulata dal notaio in Cattolica dott. Mario Bevilacqua in data 25.02.1976 rep. n.162111, relativamente alla quota millesimale dell'alloggio in oggetto ed il consolidamento in capo ai comproprietari della piena proprietà libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;

3) - di conferire, all'Ufficiale rogante che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente

provvedimento - le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonché nella individuazione e denominazione della controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;

4) - alla sottoscrizione dell'atto provvederà il Dirigente del Settore 2 Urbanistica-Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. 18.8.2000 n. 267;

5) - di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della somma ricavata dalla presente vendita;

6) - di individuare nel geom. Paolo Turrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi

Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 10/03/2017

Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Repertorio n.

Raccolta n.

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette ed il giorno

del mese di

in Gabicce Mare (PU) nel locale sito al piano terra del fabbricato alla Via Zandonai

n.3.

Avanti a me Dottor Roberto Rizzi Notaio in Cagli (PU), con studio in Via Alcide De Gasperi n.1, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro ed Urbino, senza l'assistenza dei testimoni, non avendola i comparenti espressamente richiesta e con il mio consenso,

sono presenti:

-

domiciliato in Cattolica (RN) presso la Residenza Municipale, dirigente, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualifica di Dirigente del Settore 2 - Urbanistica Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente, e quindi in nome per conto, interesse e legale rappresentanza del **COMUNE DI CATTOLICA (RN)**, con sede in Cattolica (RN) Piazza Roosevelt n.5, C.F.:00343840401, autorizzato, in rappresentanza dello stesso, in forza dei poteri conferiti dall'articolo 83) comma terzo dello Statuto del Comune di Cattolica (RN) e dall'articolo 107) comma terzo lettera c) del T.U.EE.LL. del 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni nonché

in forza del Decreto Sindacale di nomina del

n.

ed altresì in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 28 ottobre 2016 e della Determinazione del Responsabile del Servizio Settore 2 - del

n.

delibere che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto sotto le lettere

"A" e "B";

CIMINO LUIGI nato a Teggiano (SA) il 12 gennaio 1930,

c.f. CMN LGU 30A12 D292P

CANTELMI GIOVANNA ROSA nata a Teggiano (SA) il 24 giugno 1940, c.f. CNT

GNN 40H64 D292E

residenti a Cattolica (RN) Via Di Vittorio n.21, i quali mi dichiarano di essere tra di loro coniugati in regime di comunione legale dei beni, ed altresì di intervenire al presente atto, ciascuno per esclusivo interesse personale.

Io Notaio sono certo della identità personale di essi intervenuti i quali,

convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- 1)** che sul territorio del Comune di Cattolica (RN) sono stati realizzati due Comparti P.E.E.P. identificati come Via Di Vittorio e Via Francesca da Rimini;
- 2)** che, conseguentemente, sono state cedute aree in diritto di superficie e proprietà secondo le percentuali previste dalla normativa;
- 3)** che, per le aree cedute sono state sottoscritte apposite convenzioni con le ditte in-

teressate, regolamentando modalità per la realizzazione degli interventi, ponendo vincoli, obblighi e limiti di godimento, così come previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n.865, rispettivamente secondo il regime giuridico di assegnazione delle stesse;

4) che la legge 28 dicembre 1995, n.549 ha introdotto la trasformazione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, con successive modifiche ed integrazioni con le leggi 23 dicembre 1996, n.662, 23 dicembre 1998, n. 448 e D.L. 13 maggio 2011, n.70, convertito in legge 12 luglio 2011, n.106;

5) che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20 marzo 1996 sono state individuate le aree interessate alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà, secondo quanto previsto dalla legge 549/95;

6) che il Comune di Cattolica (RN) intende riconoscere la possibilità di trasformare il diritto di superficie in proprietà delle aree anzidette e di sopprimere i limiti di godimento previsti nelle convenzioni di cui alla legge 865/1971, stipulate ante legge 179/1992, consentendo il libero godimento, ivi compresa la libera alienazione di detti beni da parte dei rispettivi proprietari, in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi dell'art. 31, comma 48, della legge n.448, stipulando una convenzione di cui all'art. 18 del D.P.R. n.380/2001 (ex art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977 n. 10);

7) che con atto a rogito del Notaio Bevilacqua Mario del 25 febbraio 1976 Repertorio n.162.111 registrato a Rimini in data 10 dicembre 1980 al n.7089, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini il 23 luglio 1976 art. 3283, il Comune di Cattolica (RN) ha concesso a titolo oneroso, in diritto di superficie, all'Impresa Cecchini Mario un'area censita al Catasto Terreni del Comune di Cattolica (RN), al Foglio 6 particella n.1135 di complessivi mq.2.273, facente parte del 1° Comparto

P.E.E.P., stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell'art.35 della legge n.865/1971 per la realizzazione di fabbricato ad uso civile abitazione di tipo economico e popolare;

8) che sull'area concessa è stato edificato un immobile con numero 15 (quindici) alloggi di edilizia residenziale economico popolare, n.15 (quindici) garages, e n.18 (diciotto) locali deposito ed altro, giusta licenza di costruzione n.222 del 26 novembre 1975 e successive varianti, autorizzazione di abitabilità in data 10 gennaio 1978 n.5;

9) che detti alloggi sono stati ceduti ai prezzi e secondo i vincoli e le modalità stabiliti nelle citate convenzioni;

10) che la parte acquirente con atto a rogito del Notaio Bevilacqua Mario Rep.n.169137 del 23 marzo 1979, registrato a Rimini in data 10 aprile 1979 al n.2687 e trascritto a Rimini in data 19 aprile 1979 art.2495, ha acquistato le seguenti unità immobiliari facenti parte del lotto di cui sopra, successivamente così identificate:

- al piano terra, garage e ripostiglio, confinanti con

e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cattolica (RN) al **Foglio 6 particella n.1135 subalterno 26** (Via Giuseppe Di Vittorio piano T categoria C/6 Classe 3 consistenza mq.26, Rendita catastale Euro 79,22),

- al piano secondo, appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, corridoio, due camere e due wc, confinante con

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cattolica (RN) al **Foglio 6 particella**

n.1135 subalterno 12 (Via Giuseppe Di Vittorio piano 2 cat. A/3 cl. 4 consistenza vani 6, Rendita Catastale Euro 495,80),

11) che alla ditta Cimino Luigi e Cantelmi Giovanna Rosa, sono stati attribuiti complessivi 70,54 (settanta virgola cinquantaquattro) millesimi di comproprietà, come risulta dalle tabelle millesimali;

12) che la citata cessione della proprietà superficaria è stata disciplinata, in conformità dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, dalla relativa convenzione, costituente parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, con tutti i conseguenti obblighi, limiti, termini, divieti e condizioni ivi previste;

13) che ai sensi della Legge n. 448/1998 art. 31 comma 47, la trasformazione del diritto di superficie in diritto piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 della stessa Legge;

14) che con deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 28 ottobre 2016 e successiva determinazione dirigenziale n.

del

sono stati approvati lo schema di "Convenzione Tipo", il corrispettivo di Euro 15.713,00 (quindicimilasettecentotredici virgola zero zero) a saldo, da versare al Comune relativo all'alloggio dei signori CIMINO LUIGI e CANTELMI GIOVANNA ROSA per addivenire alla trasformazione delle aree in diritto di superficie in diritto di proprietà per la quota millesimale di 70,54/1000 (settanta virgola cinquantaquattro millesimi) dell'intero edificio, nonché gli adempimenti necessari per procedere

alla soppressione dei vincoli, degli obblighi e dei limiti di godimento gravanti sulle unità immobiliari sopradescritte;

15) che l'istanza con cui la ditta ha chiesto la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e la soppressione dei vincoli ex art.35 L. 865/1971 dell'area assegnata relativamente agli immobili precedentemente descritti, è pervenuta al protocollo comunale in data 6 ottobre 2015 prot.34846;

16) che in ordine alla percentuale di cui al comma 49 bis dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n.448, così come stabilito dall'art.29, comma 16-undecies, della legge 24 febbraio 2012, n.24 (Milleproroghe), si è provveduto con determinazione degli Uffici, come da documento parte integrante e sostanziale della delibera di Consiglio Comunale n.70 del 28 ottobre 2016 (All. A);

17) - che, stante quanto sopra, il Comune di Cattolica (RN), come in epigrafe costituito e rappresentato ed i signori CIMINO LUIGI e CANTELMI GIOVANNA ROSA, sono addivenuti alla determinazione di procedere alla cessione in diritto di proprietà dell'area già concessa in diritto di superficie così come quantificato con l'allegata determina del responsabile del settore;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

il **COMUNE DI CATTOLICA (RN)** come in epigrafe costituito e rappresentato, vende e trasferisce ai coniugi **CIMINO LUIGI e CANTELMI GIOVANNA ROSA**, i quali accettano ed acquistano in regime di comunione legale dei beni, la proprietà dell'area indicata in premessa facente parte del comparto n. 1 del PEEP del Comune di Cattolica (RN) distinta al Catasto Terreni di detto Comune al **Foglio 6 con il mappale n.1135 di mq. 2273 della superficie complessiva di mq. 2273 (duemiladuecen-**

tosettantatre) confinante con

per la quota millesimale di 70,54/1000 (settanta virgola cinquantaquattro millesimi) pari alla comproprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sopra descritto costituite da un appartamento di civile abitazione ed un garage censite al Catasto Fabbricati al Foglio 6 con le particelle numero:

n.1135 subalterno 26 (Via Giuseppe Di Vittorio piano T categoria C/6 Classe 3 consistenza mq.26, Rendita catastale Euro 79,22),

n.1135 subalterno 12 (Via Giuseppe Di Vittorio piano 2 cat. A/3 cl. 4 consistenza vani 6, Rendita Catastale Euro 495,80),
e riferiti all'intera area.

In conseguenza della cessione di cui sopra il diritto di superficie costituito con convenzione a rogito del Notaio Bevilacqua Mario del 25 febbraio 1976 Repertorio n.162.111 registrato a Rimini in data 10 dicembre 1980 al n.7089, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini il 23 luglio 1976 art. 3283, in premessa descritto, successivamente trasferito ai qui costituiti signori **CIMINO LUIGI e CANTELMI GIOVANNA ROSA**, in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Bevilacqua Mario Rep.n.169137 del 23 marzo 1979, registrato a Rimini in data 10 aprile 1979 al n.2687 e trascritto a Rimini in data 19 aprile 1979 art.2495, anch'esso in premessa descritto, viene trasformato in diritto di piena proprietà, con la soppressione dei limiti di godimento ed ogni altro vincolo, tra cui quello relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione, dell'area già ceduta in diritto di superficie alla ditta acquirente, ove è stato costruito l'alloggio sopradescritto, con relative pertinenze, per la suddetta quota millesimale pari a 70,54 millesimi, trattandosi di costru-

zione in condominio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, commi 45 e seguenti della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Il prezzo della presente compravendita é stato determinato e stabilito in Euro 15.713,00 (quindicimilasettecentotredici virgola zero zero) ai sensi dell'art. 31, comma 48, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, così come indicato nella determina del Responsabile del settore n.

in premessa citata, ed è stato corrisposto dalla parte acquirente alla parte venditrice, mediante bonifico effettuato a favore della Tesoreria del Comune di Cattolica (RN) presso l'Agenzia di Cattolica (RN) di UNICREDIT SPA in data 29 dicembre 2016 CRO n.36431033903 di pari importo.

Il signor

in qualità di legale rappresentante del COMUNE DI CATTOLICA (RN) e i signori CIMINO LUIGI e CANTELMI GIOVANNA ROSA, sotto la loro responsabilità, previa ammonizione da me Notaio fatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (articoli 3) e 76), sulle responsabilità penali derivanti dalle dichiarazioni false o mendaci, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:

1) - che il prezzo di cui sopra la parte acquirente lo ha corrisposto alla parte venditrice, nella piena osservanza della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, con le modalità sopra indicate;

2) - che di detto suddetto intero prezzo la parte venditrice, rilascia alla parte acquirente ampia e finale quietanza e rinuncia ad ogni ipoteca legale esonerando il competente Conservatore dell'Ufficio del Territorio da ogni responsabilità al riguardo;

3) - per quanto occorrer possa, che per la conclusione del presente contratto le parti non si sono avvalse di mediatori immobiliari.

La parte venditrice, come in epigrafe costituita e rappresentata, presta le più ampie garanzie di fatto e di diritto in ordine alla titolarità di quanto venduto, e garantisce la libertà dell'area in oggetto da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, pesi e vincoli di qualsiasi natura e specie, assumendone ampia responsabilità per evizione e molestia.

Quanto in oggetto viene trasferito alla parte acquirente con tutti i relativi diritti, azioni e ragioni, accessioni ed annessioni, dipendenze, pertinenze, ed usi, servitù attive e passive - se vi sono e come sono - nulla escluso od eccettuato, se e come legalmente costituite ed esistenti.

Nel possesso legale e materiale di quanto in oggetto, la parte acquirente viene immessa oggi stesso e pertanto da questa data decorrono tutti gli effetti utili ed onerosi del presente contratto.

Le spese del presente atto e sue consequenziali cedono a carico della parte acquirente.

Ai fini e per gli effetti dell'art.18 della legge 28 febbraio 1985, n.47, del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni, si allega al presente atto sotto la lettera "**C**" il certificato di destinazione urbanistica relativo all'area in oggetto rilasciato dal Comune di Cattolica (RN) in data

(Prot. n.)

e la parte venditrice, come in epigrafe costituita e rappresentata, dichiara che dalla data del rilascio del detto certificato ad oggi non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici.

In forza del presente atto viene a risolversi in tutti gli effetti la convenzione originaria

stipulata con il Comune di Cattolica (RN), in premessa meglio indicata, limitatamente ed esclusivamente alle quote millesimali relative alle unità immobiliari oggetto del presente atto.

A seguito della sostituzione della convenzione originaria, relativamente all'area di cui sopra, essendo trascorso il termine massimo posto dalle disposizioni legislative vigenti dalla stipula della convenzione originaria, a partire dalla data odierna non vi è più alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell'alloggio, né alcun obbligo nei confronti del Comune, pertanto, in conseguenza del presente atto, le unità immobiliari descritte nelle premesse e le rispettive quote millesimali delle parti condominiali, di proprietà della parte acquirente, potranno essere alienate a qualsiasi titolo e concesse in locazione ed affitto a chiunque ed a libero mercato, non ricorrendo l'esigenza di alcun prezzo massimo di cessione.

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima e dopo la vendita o la locazione, a seguito della stipulazione del presente atto.

Essendo trascorsi più di 20 (venti) anni dalla stipula della convenzione originaria non è dovuto il contributo del costo di costruzione.

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, e tutti gli oneri inerenti l'aggiornamento delle intestazioni catastali sono a carico della parte acquirente che chiede l'applicazione di tutti i benefici fiscali previsti dalla legge n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle altre leggi in materia.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.